



FIRMATO IL CONTRATTO SULLA MOBILITA' UN'OCCASIONE SPRECATA PER I DOCENTI DI RELIGIONE

Lo scorso 27 gennaio è stato sottoscritto il contratto sulla mobilità. Quello che più ci amareggia che è stato sottoscritto da una sola sigla sindacale.

Per i docenti di religione nulla è cambiato rispetto al contratto precedente. È un'occasione persa per poter discutere sulla questione della titolarità dei docenti di religione attualmente titolari sul territorio corrispondente con le diocesi e non nelle singole scuole, situazione che fa venir meno, talvolta, alcuni diritti propri di chi è a tempo indeterminato, come la possibilità di poter ottenere la sede più vicina al proprio nucleo familiare o al coniuge oppure di poter prendersi cura di un familiare con handicap (legge 104).

“Nelle province autonome di Trento e Bolzano non è assolutamente una novità la titolarità del docente di religione nell'Istituzione Scolastica, ci domandiamo il motivo per cui debba rimanere ancora una simile diversità con gli altri docenti proprio per i docenti di religione”, si domanda il Segretario Nazionale del Dipartimento Favilla.

Il contratto sulla mobilità, senza una discussione e una valutazione anche per i docenti di religione, per quanto ci riguarda, è utile soltanto per un numero davvero esiguo di personale della scuola: pochi sono i docenti che chiederanno trasferimento da una diocesi all'altra, possiamo stimare che tale richiesta avviene per non più di qualche decina di IdR in tutta Italia. Ancor meno saranno coloro i quali potranno chiedere il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria e viceversa, in quanto nel primo e unico concorso, solo pochissime diocesi diedero la possibilità ai docenti di poter partecipare ad entrambi i concorsi (infanzia/primaria e secondaria).

La vera mobilità per i docenti di religione dunque è in occasione delle Utilizzazioni e Assegnazioni, cioè nella mobilità annuale. Solo in quella occasione un docente utilizzato in una determinata scuola potrà chiedere una nuova sede scolastica.

Scheda mobilità

ALUNNI NON AVVALENTISI ANCORA IN CLASSE? SEGNALACI LA SITUAZIONE CON IL QUESTIONARIO

Siamo oltre la metà dell'anno scolastico 2021/22, e ancora oggi molti docenti, in modo particolare del centro nord Italia, ci segnalano la presenza degli alunni non avvalentisi in classe durante le ore di religione cattolica. Come UIL Scuola riteniamo che si tratti più che altro di cattiva volontà di risolvere il problema più che un impedimento oggettivo.

In diverse realtà scolastiche la scusa ricorrente è l'emergenza Covid, niente di più falso e fuorviante. Nessun'emergenza impone di superare in modo arbitrario la norma e soprattutto le scelte delle famiglie, sia degli alunni che si avvalgono sia di quelli che non si avvalgono.

I docenti che lo vorranno potranno indicarci qual è la situazione nel loro grado di istruzione. Il form è anonimo, i dati richiesti sono: il grado di scuola, la regione e la provincia e se nelle proprie classi sono presenti, durante le ore di lezione, gli alunni che non si avvalgono. Il nostro è un sondaggio generale, e assolutamente anonimo ed è rivolto ai docenti della Scuola Statale.

COMPILA IL SONDAGGIO

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI I DOCENTI DI RELIGIONE POSSONO PARTECIPARE?

SII Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha pubblicato il proprio parere sullo schema di regolamento del prossimo Concorso per Dirigenti Scolastici.

Innanzitutto dobbiamo sottolineare che hanno accesso al concorso per Dirigente i docenti in ruolo e che abbiamo maturato complessivamente cinque anni di insegnamento nel sistema di Istruzione Nazionale, cioè a dire il servizio antecedente al ruolo può essere stato svolto anche nella scuola paritaria.

Quali sono i titoli di accesso al concorso? Oltre all'anzianità di servizio di cinque anni complessivamente maturati sia a tempo determinato che indeterminato, I titoli di accesso evidenziati all'art.2 del regolamento sono: laurea magistrale; b. laurea specialistica; c. diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; d. diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e. diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. Al comma 2 è da sottolineare invece la particolarità delle lauree conseguite all'Estero: 2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. Di certo le lauree magistrali in Scienze Religiose e le licenze in Teologia, conseguite presso le Facoltà Pontificie se riconosciute a livello statale tramite decreto da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, sono utili per accedere al concorso Dirigente, diversamente sarà nostra cura chiedere al Ministero dell'Istruzione se ciò è possibile indipendentemente dal riconoscimento ai fini civili dei titoli pontifici per i docenti di religione.

www.uilscuolairc.it